

Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)

emanata dal Governo il ...

visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ¹⁾, nonché gli art. 39 e 40 della legge cantonale sulla geoinformazione ²⁾

I. In generale

Art. 1

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzo dei catasti comunali delle condotte, nonché del relativo piano corografico cantonale. Oggetto

Art. 2

¹ La presente ordinanza vale per tutte le condotte sotterranee e fuori terra e per i relativi impianti che si trovano sul territorio del Cantone. Campo d'applicazione

² Ne sono esclusi i drenaggi agricoli, le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiusi che si trovano esclusivamente all'interno di un'area artigianale o industriale privata.

³ L'Ufficio può prevedere ulteriori eccezioni in relazione a condotte e impianti di importanza secondaria.

II. Organizzazione e competenze

Art. 3

¹ All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte gestiti dai comuni. Ufficio

² Esso è competente per l'emanazione di istruzioni.

³ Se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, esso riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte. Esso li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune.

⁴ L'Ufficio mette a disposizione un check service. Esso può mettere a disposizione altri strumenti per la garanzia della qualità e dei dati e per l'archiviazione.

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 217.300

Art. 4

Comuni

¹ I comuni designano un servizio di gestione dati idoneo.

² Essi notificano il loro servizio di gestione dati all'Ufficio, che provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati.

Art. 5

Servizio di gestione dati

¹ Il servizio di gestione dati ha i seguenti compiti:

- a) l'accettazione dei geodati attuali degli impianti per il catasto delle condotte, la verifica della loro qualità e il loro raggruppamento;
- b) la gestione dei geodati di base del catasto delle condotte, nonché la loro salvaguardia e archiviazione;
- c) la consegna dei geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati;
- d) l'inoltro all'Ufficio, tramite il servizio di verifica, dei geodati di base del catasto delle condotte dopo ogni aggiornamento.

² Esso può rendere accessibile il catasto delle condotte agli aventi diritto tramite servizi di ricerca, di rappresentazione e di download basati sul web, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio.

Art. 6

Proprietari degli impianti

¹ Fatte salve le disposizioni seguenti, i proprietari degli impianti sono liberi nel rilevamento, nella tenuta a giorno e nella gestione delle loro informazioni relative all'impianto.

² Essi trasmettono ai servizi di gestione dati i geodati attuali dell'impianto per il catasto delle condotte. Se le loro condotte e installazioni si trovano in più di un comune, i dati possono essere trasmessi all'Ufficio.

³ Il trasferimento dei geodati degli impianti deve avvenire almeno semestralmente tramite il servizio di verifica (check service) dell'Ufficio.

III. Requisiti tecnici e contenuti

Art. 7

Basi del catasto delle condotte

¹ I dati attuali della misurazione ufficiale costituiscono i geodati di riferimento del catasto delle condotte.

² Per il catasto delle condotte valgono di principio la norma SIA 405 e i suoi promemoria.

Art. 8

Forma del catasto delle condotte

¹ Nella versione vigente del catalogo degli oggetti per il catasto delle condotte sono fissati in modo vincolante contenuto e struttura dei geodati di base del catasto delle condotte quale sottoinsieme delle informazioni relative all'impianto.

² Nella versione vigente, il modello di geodati per il catasto delle condotte descrive il contenuto conformemente al catalogo degli oggetti e la struttura dei dati nel linguaggio normato di descrizione dei dati INTERLIS.

³ Nella versione vigente, il modello di rappresentazione per il catasto delle condotte stabilisce la rappresentazione grafica del catasto delle condotte.

Art. 9

¹ Il catasto delle condotte fornisce informazioni in merito alle condotte e alle installazioni con i loro oggetti e attributi.

Contenuto del
catasto delle
condotte

² Il catasto delle condotte comprende in particolare le condotte con le loro installazioni edilizie fuori terra e sotterranee dei seguenti supporti:

- a) acque di scarico;
- b) elettricità;
- c) teleriscaldamento;
- d) gas;
- e) comunicazione;
- f) acqua;
- g) altri supporti.

³ Allacciamenti domestici già rilevati e nuovi sono parte integrante del catasto delle condotte.

Art. 10

¹ Prima di emanare istruzioni vanno sentiti i servizi specializzati cantonali, i comuni e gli impianti sovracomunali.

Istruzioni

² Le istruzioni si orientano alle norme e alle direttive vigenti delle associazioni di categoria.

IV. Notifica

Art. 11

¹ Nel quadro di licenze edilizie e approvazioni di progetti, i comuni devono incaricare i committenti di notificare ai proprietari degli impianti la messa allo scoperto di condotte e installazioni sotterranee, come pure la loro realizzazione o trasformazione.

Notifica

² I proprietari degli impianti sono tenuti a misurare nella fossa aperta le condotte messe allo scoperto o realizzate ex novo.

V. Accesso e utilizzo

Art. 12

Accesso

¹ I geodati di base del catasto delle condotte sono pubblicamente accessibili solo in misura limitata (livello di autorizzazione all'accesso B conformemente all'ordinanza sulla geoinformazione ¹⁾).

² L'accesso è concesso:

- a) ai proprietari degli impianti che partecipano al catasto delle condotte all'interno di un comune;
- b) alle unità dell'amministrazione cantonale, comunale e federale, se i dati del catasto delle condotte sono necessari per l'adempimento dei compiti prescritti dalla legge;
- c) a terzi, se agiscono su incarico del Cantone o del comune oppure se possono dimostrare un interesse legittimo.

Art. 13

Piano corografico cantonale

Dai geodati di base del catasto delle condotte l'Ufficio genera un piano corografico digitale per scopi interni all'amministrazione e per proprietari di impianti sovracomunali le cui installazioni sono state anch'esse inserite nel catasto delle condotte del Cantone dei Grigioni.

Art. 14

Consegna dei dati

¹ I dati vengono consegnati dai servizi di gestione dati.

² I dati devono essere disponibili almeno in INTERLIS e nel formato DXF.

³ All'atto della consegna di geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati, al destinatario va trasmesso il protocollo relativo allo scambio di dati.

VI. Emolumenti e costi

Art. 15

Emolumenti

Per l'accesso al catasto delle condotte, i servizi di gestione dati possono riscuotere emolumenti secondo l'ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione ²⁾.

Art. 16

Assunzione dei costi

¹ I costi causati dall'adempimento dei compiti del servizio di gestione dati conformemente all'art. 5 sono a carico dei comuni.

¹⁾ RS 510.620

²⁾ CSC 217.330

² Il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati dell'impianto per il catasto delle condotte, nonché il trasferimento sono a carico del rispettivo proprietario dell'impianto.

³ L'acquisizione dei dati di riferimento della misurazione ufficiale avviene tramite il centro di geodati cantonale ed è gratuita.

Art. 17

Se sono necessarie modifiche del catalogo degli oggetti, del modello di geodati o del modello di rappresentazione, il Cantone si assume a proprie spese la responsabilità e il coordinamento. La collaborazione paritetica dei comuni e dei proprietari degli impianti va a carico di questi ultimi.

Modifiche

Art. 18

¹ Lo scambio di dati tra i proprietari degli impianti, il servizio di gestione dati e l'Ufficio è gratuito. Vi rientrano anche l'utilizzo degli strumenti di verifica per il controllo automatico della qualità e l'utilizzo dei geoservizi.

Scambio di dati

² I proprietari degli impianti hanno accesso gratuitamente ai dati del catasto delle condotte per quanto riguarda i rimanenti impianti nei comuni nei quali essi stessi possiedono installazioni e condotte inserite nel catasto delle condotte.

VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 19

¹ I comuni notificano all'Ufficio entro il 31 dicembre 2016 il servizio di gestione dati da loro designato.

Introduzione del catasto delle condotte

² Entro il 1° gennaio 2021, i proprietari degli impianti devono trasmettere al servizio di gestione dati o all'Ufficio i dati necessari per la tenuta del catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza.

³ I servizi di gestione dati devono tenere il catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza al più tardi a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 20

L'Ufficio può fissare procedure semplificate per il rilevamento dei geodati di base per il catasto delle condotte.

Procedure semplificate

Art. 21

Modifiche del
diritto previgente

L'ordinanza cantonale sulla geoinformazione¹⁾ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, **fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.**

¹⁾ CSC 217.310